

Cittadinanzattiva onlus da anni si impegna nell'informazione, consulenza ed assistenza ai cittadini in tema di lungaggini processuali e **violazione del diritto alla ragionevole durata del processo**, attraverso l'attività del PIT in ambito giustizia.

In seguito alla segnalazione e richiesta di assistenza da parte di un cittadino rivoltosi al servizio gratuito di informazione e consulenza per lamentare un caso di malagiustizia, in quanto vittima di una estenuante vicissitudine giudiziaria durata ben oltre 20 anni, Cittadinanzattiva ha deciso di attivarsi a sostegno della parte, dopo aver esperito apposita consulenza legale per valutare se ci fossero i presupposti per agire.

L'Associazione, patrocinata dall'avvocato Tonino Barberio della rete di Giustizia per i diritti, in data 15 novembre 2013 ha così depositato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria un ricorso avente ad oggetto la richiesta di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Nello specifico, la vicenda giudiziaria segnalata al Pit Giustizia aveva ad oggetto un caso di malasanità in seguito al quale la parte lesa aveva deciso di avviare un giudizio civile per conseguire il risarcimento del danno per le lesioni subite previo riconoscimento della responsabilità del personale medico e paramedico dipendente intervenuto.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 1990 presso il Tribunale di Messina per concludersi nel 2004, dopo ben 14 anni, a causa di innumerevoli rinvii e sostituzioni del giudice.

Risultando la parte soccombente, la sentenza è stata successivamente appellata nel 2005 ed il giudizio si è concluso nel 2012: altri sette lunghi anni di processo, per un totale di 21 anni.

Una vera e propria odissea giudiziaria.

In totale coerenza con le proprie politiche di tutela, Cittadinanzattiva ha pertanto ritenuto opportuno attivarsi per sostenere l'azione finalizzata alla richiesta dell'indennizzo ex legge Pinto.

La Corte di Appello di Reggio Calabria territorialmente competente si è pronunciata nel merito, non ritenendo manifestamente infondata la domanda ma sollevando una questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 2 bis, comma 3, legge n. 89/2001, per contrasto con l'art.117



della Costituzione, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo) al *“valore del diritto accertato”* senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che nel processo sia risultata interamente soccombente.

Tutto questo poiché la parte assistita è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

La Corte ha pertanto disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità.

Cittadinanzattiva seguirà il procedimento dinnanzi alla Consulta poiché dalla risoluzione della questione dipende il risarcimento non solo del singolo caso specifico ma di migliaia di vittime della malagiustizia.